



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Scuola Nazionale dell'Amministrazione

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

DECRETO N° 18/2019

VISTO il decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178 concernente il "Riordino della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione";

VISTO l'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 che rinomina la Scuola in Scuola Nazionale dell'Amministrazione (Scuola);

VISTO l'articolo 1 della delibera 8 marzo 2010, n. 2 del Presidente della Scuola che, in attesa dell'adozione del regolamento di contabilità della Scuola, dispone di applicare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2002, successivamente sostituito dal decreto 22 novembre 2010 e modificato dal d.P.C.M. 23 febbraio 2018, recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la delibera organizzativa n. 1 del 16 marzo 2018, con la quale il Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, ha provveduto a ridefinire l'organizzazione interna e il funzionamento della SNA;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 30 settembre 2016, con il quale è stato conferito al Cons. Angelo Mari l'incarico di Dirigente Amministrativo della Scuola a decorrere dal 1° ottobre 2016;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2017, con il quale il professor Stefano Battini è stato nominato Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici;

VISTO la determina a contrarre n. 57 del 30 aprile 2019 con la quale sono state avviate le procedure per l'esecuzione dei lavori di implementazione delle attrezzature informatiche e sviluppo dei sistemi informativi con riferimento alle aule e alle postazioni di lavoro situate in via Maresciallo Caviglia n. 24, a supporto della didattica della Scuola, attraverso un contratto sotto soglia, ai sensi del comma 2, lett. d), dell'art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come aggiornato dal d.l. 18 aprile 2019, n. 32, che ha previsto il ricorso ad una procedura aperta di cui all'articolo 60 del Codice dei contratti pubblici, nonché la nomina dell'Ing. Gianluca Cosimi a Responsabile unico del procedimento;

CONSIDERATO che per l'esecuzione delle lavorazioni suddette, viene stimato, sulla base di opportuna quantificazione della spesa effettuata in sede progettuale e dal computo metrico estimativo, un importo complessivo pari ad € 247.850,41 Iva esclusa (di cui € 215.536,09 per i

lavori, € 6.450,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 21.553,60 per gli imprevisti ed € 4.310,72 per Rup e collaudo);

VISTA la successiva richiesta di offerta n. 2299695 del 13 maggio 2019 - CIG 7904790710 - e gli atti di gara ad essa allegati, con cui è stata avviata la procedura di gara relativa ai lavori sopra menzionati;

VISTO l'art. 7 del disciplinare di gara concernente i requisiti di partecipazione, fra i quali è espressamente richiesto il possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da una società di attestazione SOA regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie OG 11, OG 2, OG 1;

VISTA l'offerta pervenuta dalla Patella s.r.l. dalla quale, all'esito della disamina della documentazione amministrativa con particolare riferimento al DGUE, emerge il mancato possesso dell'attestazione di qualificazione relativa alla categoria OG11;

VISTA la comunicazione effettuata al fornitore in data 1.7.2019 tramite il sito www.acquistinretepa.it con la quale, in attuazione di quanto previsto in materia di soccorso istruttorio dall'art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, è stato richiesto alla Patella s.r.l. di produrre l'attestazione SOA mancante entro il termine di 10 giorni, a pena di esclusione dalla gara;

VISTA la dichiarazione sostitutiva prodotta dalla Patella s.r.l. ai sensi dell'art. 90 del d.P.R. 207/2010, il quale stabilisce - per lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro - la possibilità di comprovare i requisiti di ordine tecnico-organizzativo con le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (dimostrando un importo di lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare);

VISTA la nota id docspa n. 24285139 con la quale il RUP, ing Gianluca Cosimi, comunica la proposta di esclusione dalla gara nei confronti degli operatori economici che non risultano in possesso dei requisiti per l'ammissione alla gara oggetto del presente provvedimento;

RILEVATO che dalla recente giurisprudenza (cfr. sent. TAR Lazio n. 417/2019 non appellata) emerge che *"l'ambito applicativo oggettivo dell'art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 è letteralmente circoscritto ai soli lavori contenuti entro detto importo (euro 150.000,00), con la conseguenza che, prendendo a riferimento l'intero ammontare del contratto, non consente un'interpretazione che legittimi una considerazione frazionata dell'oggetto del contratto, in ossequio al principio di qualità di cui all'art. 30, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016"*;

RITENUTO quindi che la dichiarazione sostitutiva prodotta in luogo dell'attestazione SOA per la categoria OG11 - il cui possesso è richiesto a pena di esclusione dagli atti di gara - non può essere ammessa in quanto il valore complessivo del presente appalto risulta superiore al valore di 150.000,00 euro, indicato come limite dall'art. 90 del d.P.R. 207/2010;

DECRETA

per le ragioni indicate in premessa e rilevata la mancata qualificazione relativamente alla categoria OG11, la Patella s.r.l. è esclusa dalla gara per l'esecuzione dei lavori di implementazione delle attrezzature informatiche e sviluppo dei sistemi informativi con riferimento alle aule e alle postazioni di lavoro situate in via Maresciallo Caviglia n. 24 a supporto della didattica della Scuola - CIG 7904790710.

Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 30 giorni dalla notifica, ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. 104 del 2 luglio 2010.

Roma, 24 luglio 2019

Cons. Angelo Mari

Angelo Mari